

ABI. Orario di lavoro e banca delle ore

L'art.100 del CCNL ABI stabilisce che l'orario lavorativo per le Aree Professionali sia fissato dal lunedì al venerdì in 37 ore e 30 minuti.

il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno può optare per:

- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate (*possibilità di cui non si può usufruire per il 2018*);
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

In Base al comma 8 dello stesso art.100 del CCNL, per gli anni 2012-2018 **questa dotazione è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'Occupazione (FOC).**

Per il medesimo periodo non trova applicazione la possibilità di riduzione dell'orario settimanale precedentemente indicata. Per questa ragione, i dipendenti delle aziende ABI si trovano automaticamente caricati ad inizio anno permessi per un totale di 15 ore e 30 minuti annui.

A lavoratrici e lavoratori part-time i permessi per riduzione orario vengono riproporzionati in base alle giornate di lavoro effettuate ovvero all'orario di lavoro.

Esempio di ricalcolo su un part-time area professionale a 25 ore a settimana:

$23:37,5=X:25= 15$ ore

A queste vano tolte 5 ore (corrispondenti, nel caso in

esempio, ad una giornata lavorativa) che vengono devolute al FOC.

Per i lavoratrici e lavoratori con orario di lavoro di 36 ore, come previsto dall'art.100 comma 4 del CCNL, e cioè nei casi di:

- articolazione su 4 giorni (4 giorni x 9 ore) o su 6 giorni (6 giorni x 6 ore);
- distribuzione dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- prestazione comprendente la domenica;
- prestazione in turni;
- orario di lavoro che termini oltre le 19.15

non è prevista la dotazione dei permessi di riduzione orario e pertanto per effettuare il conferimento del controvalore di una giornata lavorativa al FOC viene detratta una giornata di ex-festività anche per le Aree Professionali.

Sempre per le Aree Professionali è prevista dall'art.101 del CCNL, nel caso di adibizione oraria oltre le 19.15, una indennità di turno di €4,30 lordi per ogni giorno in cui si effettua tale orario. L'indennità è ridotta a €3,68 lordi se l'orario di lavoro giornaliero termina tra le 18,15 e le 19,15.

Riepilogando. Per le Aree Professionali:

- In caso di orario di lavoro pari a 37 ore e 30 settimanali, spettano 15 ore e 30 minuti di Banca delle Ore nonché, per il 2018, quattro giornate di exfestività;
- nel caso di orario lavorativo pari a 36 ore settimanali **NON** spettano permessi in Banca delle Ore e si ha diritto a sole 3 giornate di ex-festività per il 2018: inoltre si ha diritto a percepire l'indennità di 3,68€ al giorno, se l'orario di lavoro termina tra le 18:15 e le 19:15, ovvero di 4,30€ lordi al giorno se il termine dell'orario è previsto oltre le 19:15.

Modalità di recupero

Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero deve essere concordato tra azienda e lavoratrice/lavoratore.

Trascorso tale termine, il lavoratore/ lavoratrice può decidere autonomamente quando usufruire del recupero, ma deve inviare un preavviso all'impresa di almeno:

- 1 giorno lavorativo per recuperi orari
- 5 giorni lavorativi per recuperi compresi tra 1 e 2 giorni
- 10 giorni lavorativi nel caso di recuperi superiori a 2 giorni

Importantissimo

Verificare il corretto inserimento dell'orario di lavoro in procedura è necessario solo per vedersi riconosciuti permessi e/o indennità di turno ma anche e soprattutto per **garantire la giusta copertura assicurativa da infortuni che potrebbero accadere nel tragitto casa-lavoro e per i quali Lavoratrici e Lavoratori non sarebbero coperti in caso di disallineamenti.**